

Il contribuente e il redditometro

di [Danilo Sciuto](#)

Pubblicato il 15 dicembre 2011

Rassegna giurisprudenziale del mese di dicembre, con tante utili massime sul redditometro

Premessa

Come anticipato in un [articolo pubblicato](#) su queste pagine, nel 2011 è iniziata la nuova avventura del redditometro, che parte con la fase sperimentale. La differenza sostanziale rispetto alla vecchia versione è che questa era basata sul rapporto fra la disponibilità di determinati beni e quanto dichiarato, mentre il nuovo redditometro punta sul concetto di spesa effettiva, nella misura in cui siano le spese effettivamente sostenute dal contribuente ad incidere.

Ciò posto, diventa sempre più importante sapere come difendersi da questo strumento, sia nella vecchia sia nella nuova versione. Abbiamo dunque ritenuto di dedicare almeno due puntate della rassegna giurisprudenziale mensile a questo argomento.

Elargizioni del coniuge come esimenti

Non è legittimo il ricorso all'accertamento sintetico allorquando gli incrementi patrimoniali (nella specie, acquisto di bene immobile) non giustificabili sulla base del reddito imponibile dichiarato siano il frutto di elargizioni o finanziamenti da parte del coniuge, documentalmente comprovati.

(Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, sentenza n.8/VIII/09)

Il Giudice deve valutare la prova fornita dal contribuente per accoglierne le ragioni

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la determinazione del reddito effettuata sulla base dell'applicazione del cosiddetto "redditometro" dispensa l'Amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti, indici di maggiore capacità contributiva, individuati dal redditometro stesso e posti a base della pretesa tributaria fatta valere, e pone a carico del contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto sulla base del redditometro non esiste o esiste in misura inferiore (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 5794 del 19/04/2001, n. 656 del 1996). Il giudice di merito non poteva ritenere inapplicabili i parametri di valutazione dei ricavi,

posto che i presupposti erano costituiti dalla contabilità semplificata a cui il contribuente era stato ammesso, ed inoltre il reddito era stato ricostruito sulla base delle varie voci indicate dal contribuente stesso, sicchè l'avviso di accertamento doveva ritenersi regolare sotto il profilo del procedimento argomentativo seguito e della presunzione di verosimiglianza del maggior reddito, sicchè era sul contribuente che l'onere della prova si spostava, mentre egli non aveva fornito alcun elemento probatorio sul suo assunto né in sede di contraddittorio amministrativo, né in quella processuale.

(Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 3316/09)

Il ruolo del Giudice di merito nei ricorso avverso il redditometro

I due motivi di ricorso con cui la sentenza impugnata viene censurata per avere il giudice d'appello ritenuto sussistente il maggior reddito accertato sulla sola base della proprietà in capo al contribuente di un'abitazione e di un'autovettura senza motivare in ordine alla rilevanza di tali dati sono manifestamente infondati, posto che "In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la determinazione del reddito effettuata sulla base dell'applicazione del cosiddetto redditometro dispensa l'Amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti - indici di maggiore capacità contributiva, individuati dal redditometro stesso e posti a base della pretesa tributaria fatta valere, e pone a carico del contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto sulla base del redditometro non esiste o esiste in misura inferiore" (Cassazione civile, sez. trib., 1 luglio 2003, n. 10350) e il giudice a quo, con accertamento in fatto non censurabile in questa sede, ha ritenuto non fornita la prova contraria.

(Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 3568/09)

Via libera ai riscatti di polizze e ai disinvestimenti finanziari

La dimostrazione delle maggiori uscite, presuntivamente dedotte dalla differenza tra il reddito determinato, o determinabile, sinteticamente, e quello dichiarato, può essere giustificata dalle maggiori entrate derivanti da riscatti di polizze previdenziali, ovvero da disinvestimenti finanziari, senza che sia necessario correlare temporalmente le maggiori uscite con le maggiori entrate (Nel caso di specie, il contribuente, amministratore e socio della società srl, esercente il commercio di autovetture, nel 2002 aveva riscattato, al netto d'imposta, una polizza previdenziale per Euro 53.340,39, e dichiarava per il 2002 un reddito di Euro 3.668. Nel 2003 aveva smobilizzato titoli per Euro 49.794,45, ed dichiarava per il 2003 un reddito di Euro 8.046. Con avvisi di accertamento n.... e...., con il c.d. "redditometro", rettificava il reddito dichiarato per i due anni a Euro 44.967,84 e Euro 45.227,46 rispettivamente. Il contribuente impugnava l'avviso di accertamento per il 2002, ed evidenziava come, per quell'anno, la somma del reddito dichiarato, e pari a Euro 3.668, e della polizza riscattata, pari a Euro 53.340,39, risultasse essere superiore al reddito accertato per il 2002 e pari a Euro 44.967,84. Il contribuente impugnava, altresì, l'avviso di accertamento per il 2003, ed evidenziava come, per quell'anno, la somma del reddito dichiarato, e pari a Euro 8.046, e dello smobilizzo dei titoli, pari a Euro 49.794,45, risultasse essere superiore al reddito accertato per il 2003, e pari a Euro

45.227,46. Parte resistente controdeduceva, in particolare, come, per l'annualità 2002, la disponibilità di tale somma si fosse resa disponibile soltanto a fine anno, ed i redditi andassero dichiarati interamente nell'anno, e non in rapporto al giorno in cui era avvenuto l'incasso. Il Collegio di prime cure respingeva tale censura sul presupposto che la norma non precisa che il contribuente debba dimostrare la correlazione tra gli importi, derivanti da redditi esenti o soggetti da ritenute alla fonte, e le spese per l'aumento ed il mantenimento dei beni).

(Commissione Tributaria Provinciale di Novara, sentenza n.33/III/09)

La valutazione degli elementi istruttori da parte del giudice di merito

In tema di accertamento dei redditi, specificamente la "disponibilità in Italia o all'estero" di "autoveicoli", nonché di "residenze principali o secondarie", costituisce tra gli altri - ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 2, nel testo applicabile nella fattispecie "ratione temporis" - indubbiamente la sussistenza di "elementi indicativi di capacità contributiva". Pertanto la disponibilità di tali beni, come degli altri previsti dalla norma, rappresenta, quindi, una presunzione di "capacità contributiva" da qualificare "legale" ai sensi dell'art. 2728 cod. civ., perché è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità la esistenza di una "capacità contributiva". Ciò posto, allora il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici "elementi indicatori di capacità contributiva" esposti dall'Ufficio, non ha il potere di togliere a tali "elementi" la capacità presuntiva "contributiva" che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile o perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma, e, più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (V. pure Cass. nn. 16284/2007, 19252/2005). Il che esattamente è avvenuto nel caso in specie, in cui il contribuente - ed egli per la sorella ormai defunta - ha dimostrato le spese affrontate per la posizione debitoria della società partecipata dalla dante causa, mediante tutta la documentazione prodotta in atti e vagliata dal giudice di appello. Si tratta perciò di valutazione degli elementi istruttori da parte dei giudici di merito, senza che sia possibile in sede di legittimità prospettare un vaglio alternativo di quelli quesiti dai medesimi. Al riguardo infatti la giurisprudenza insegna che la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento. Né poi è ravvisabile il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione, che si configura solamente allorquando non è dato desumere l'"iter" logico-argomentativo condotto alla stregua dei canoni ermeneutici seguiti per addivenire alla formazione del giudizio (Vedasi Cass. sent. 322 del 13/01/2003).

(Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 12187/09)

Annualità diverse sotto controllo del fisco

Per espresso disposto dell'art. 38 citato, comma 4, l'Ufficio può procedere a determinare

sinteticamente il reddito complessivo netto di un contribuente in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con decreti ministeriali, “quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta.” Nella specie, l’annualità in contestazione è soltanto una, nè risulta in alcun modo né lo afferma lo stesso ricorrente che nell’accertamento sia stato fatto riferimento ad altre annualità, né, infine, il richiamo eseguito per la prima volta in questa sede di un pregresso contenzioso può legittimare l’avviso in esame.

(Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 17200/09)

Incrementi patrimoniali rilevanti ai fini del redditometro

Non è incremento patrimoniale, rilevante ai fini del redditometro, l’acquisto dal fratello del 50% di una cascina agricola senza che per tale acquisto vi sia stato un esborso effettivo di denaro, e la cui cascina già fu comprata dal padre, ed il cui mutuo sostenuto per l’acquisto venne pagato da entrambi i due fratelli, e la cui cascina venne dagli stessi utilizzata nel tempo nell’esercizio di impresa agricola. (Nel caso di specie, comprava dal padre, facendo convergere tutte le somme relative alla gestione dell’impresa in un unico conto corrente bancario cointestato, con il quale aveva, altresì, diviso i proventi e le spese, nonché aveva attinto il denaro per far fronte al pagamento delle rate del mutuo relativo a tale acquisto. Successivamente vendeva al fratello il 50% della, e, sulla scorta di tale incremento patrimoniale pari a Euro 311.242,00, l’ente impositore rettificava, con il c.d. “redditometro”, i redditi per gli anni di imposta 2001, 2002 e 2003, elevandoli, rispettivamente, ad Euro 89.629,00, Euro 90.642,63 e Euro 90.344,61. In pratica, aggiungeva Euro 62.248,00 a ciascun anno, pari ad un quinto dell’incremento complessivo di Euro 322.242,00. evidenziava come l’atto di acquisto originario, così come quello di vendita, avesse una natura simulata, in quanto la reale situazione di fatto era quella di comproprietà del bene, tant’è che non era stata corrisposta alcuna somma di denaro, e che la stipula originaria avvenne perché non fosse inibito, in capo al fratello, l’eventuale acquisto nella misura del 100% di altre proprietà con il contributo della cassa della piccola proprietà contadina, eventualità questa che non si è mai realizzata. Si opponeva l’ente impositore rilevando come, essendo ormai prescritto il termine decennale per far valere la simulazione, risultasse essere l’unico vero proprietario nel 2005, con la conseguenza tale atto risultava essere valido ed efficace. Il Collegio di prime cure si convinceva come il secondo atto di compravendita fosse parzialmente simulato, trattandosi di un contratto di compravendita anziché di un reale contratto di divisione, per omessa indicazione delle modalità di pagamento, per assenza di un’effettiva erogazione di denaro da parte del, nonché per aver i due fratelli pagato le rate del mutuo trentennale, contratto per l’acquisto della ditta, usata per l’esercizio dell’impresa agricola, da un conto corrente a loro congiuntamente intestato).

(Commissione Tributaria Provinciale di Vercelli, sentenza n. 56/I/09)

15 dicembre 2011

Danilo Sciuto

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l